

FONDAZIONE

“PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO”

ONLUS

CASTENEDOLO (BRESCIA)

STATUTO

Approvato dal Cda in data 22.09.2009

Titolo I
NATURA E FINI ISTITUZIONALI

Art. 1 – Denominazione e sede.

Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile ed in continuità a quanto previsto dalle tavole di fondazione è costituita quale Ente di diritto privato la Fondazione "PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO - ONLUS" (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con sede legale in Castenedolo, via Pluda n. 10.

L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – Natura giuridica

La Fondazione non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto privato, gode di propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla vigente normativa statale, regionale e dal presente Statuto. Si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività.

La Fondazione è dotata pertanto di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri aziendali improntando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 3 – Origine

L'Asilo di Ricovero per gli inabili al Lavoro di Castenedolo venne istituito e dotato del patrimonio necessario dalla Sig.ra Paola Frera con testamento olografo 26 agosto 1911, pubblicato il 27 novembre 1918 in atti notaio Daniele Bonicelli.

L'istituzione eretta in Ente Morale con Regio Decreto n. 1110 del 15 luglio 1920, aveva per scopo quello di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri di ambo i sessi inabili al lavoro proficuo, in conformità all'art. 2 del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535, nati a Castenedolo e che non avessero parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo. Era previsto di creare anche una sezione speciale anche per i minori ritenuti inabili al lavoro. Entro il limite dei posti disponibili e senza disparità di trattamento potevano essere accolti, non a titolo gratuito, anche altre persone in condizioni di bisogno ad esclusione dei malati di mente o di malattie contagiose.

Art. 4 – Oggetto e scopi istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito regionale.

Lo scopo della Fondazione "PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO - ONLUS" è quello di offrire assistenza socio-sanitaria e sociale nei confronti della popolazione anziana in stato di completa, parziale o temporanea non autosufficienza psico-fisica, sociale o a rischio di emarginazione.

Tenuto conto dell'origine dell'Ente, trovano particolare considerazione i bisogni sommersi di persone in stato di sopravvenuta indigenza.

I principi ed i valori che ispirano i programmi, l'organizzazione, l'attività complessiva della Fondazione fanno riferimento all'uguaglianza e all'imparzialità nell'erogazione dei servizi, alla continuità e regolarità dell'organizzazione delle prestazioni senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio, con priorità ai residenti nel Comune di Castenedolo.

Per la realizzazione degli scopi istituzionali la Fondazione potrà gestire in locazione o a qualsiasi altro titolo (gratuito od oneroso) le strutture ritenute idonee.

La Fondazione può promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura di solidarietà verso i più deboli e bisognosi. Potrà inoltre promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, legati al divenire delle condizioni sociali del territorio, può altresì valorizzare l'opera del volontariato nella forme più consone alle finalità della fondazione medesima.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette e precisate all'art. 5, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del D. Lgs del 4 dicembre 1997 n.460.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, ritenuti utili o necessari all'attuazione od al miglioramento dei propri scopi istituzionali; a titolo esemplificativo potrà cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e partecipare alla gestione delle conseguenti attività.

Art. 5 - Servizi

La Fondazione provvede al perseguimento delle proprie finalità previste all'art. 4 mediante l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale, diurna e domiciliare per la tutela delle persone svantaggiate, oltretché alloggi protetti a canoni agevolati.

In particolare, il servizio residenziale (Residenza Sanitario-Assistenziale e Casa Albergo) può comprendere le seguenti prestazioni:

- servizio alberghiero completo;
- assistenza socio-sanitaria;
- attività di riabilitazione motoria e cognitiva;
- attività ricreative, culturali ed occupazionali;
- assistenza infermieristica diurna e notturna;
- assistenza medica di base;
- assistenza medica specialistica;
- servizio di parrucchiere, barbiere e callista.

Il servizio diurno (Centro Diurno Integrato) può comprendere le seguenti prestazioni:

- servizio pasti;
- assistenza socio-sanitaria;
- attività di riabilitazione motoria e cognitiva;
- attività ricreative, culturali ed occupazionali;
- assistenza medica specialistica;
- assistenza infermieristica;
- servizio di trasporto utenti.

L'Assistenza domiciliare (Assistenza domiciliare integrata) può comprendere le seguenti prestazioni:

- assistenza socio-sanitaria;
- attività di riabilitazione motoria e cognitiva;
- assistenza infermieristica;
- assistenza medica specialistica.

Le sopracitate tipologie di unità d'offerta potranno subire variazioni in relazione alla evoluzione della normativa che le regola.

Art. 6 - Attività regolamentare

La Fondazione disciplina la propria attività mediante appositi regolamenti, predisposti in osservanza dello Statuto e delle Leggi vigenti.

In particolare il Consiglio di Amministrazione adotta uno o più Regolamenti riguardanti:

- le modalità di funzionamento, i criteri per l'erogazione e per l'accesso ai servizi;
- l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale;
- le procedure per l'assunzione e selezione del personale dipendente;
- le procedure di scelta dei contraenti;
- la Carta dei Servizi.

Titolo II*
Patrimonio e mezzi finanziari.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili e mobili ad essa appartenenti, come risultanti dagli inventari rispettivamente approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 09.10.2003 e n. 25 del 09.10.2003, a cui si rinvia per ogni effetto.

Il patrimonio può essere incrementato con:

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento patrimoniale;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

L'amministrazione e la gestione del patrimonio dovrà essere finalizzata al perseguimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale; pertanto è fatto obbligo agli amministratori di provvedere alla conservazione ed al mantenimento dello stesso.

L'alienazione dei beni immobili deve avvenire contestualmente con il reinvestimento dei proventi in beni utili e funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali, con l'esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato rapportato ad attualità.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Art. 8 – Mezzi finanziari dell’Ente

L’Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l’esercizio delle proprie attività e servizi istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad aumentare il patrimonio;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Titolo III*
Organi della Fondazione

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi di governo e di gestione della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei Conti

L'attività dell'Ente è diretta dal Direttore Generale.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, sei nominati ed un membro di diritto.

I sei consiglieri vengono nominati dal Sindaco del Comune di Castenedolo.

Il membro di diritto è individuato nel Parroco Pro-tempore della Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Castenedolo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente alla prima adunanza convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere Anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

Un Consigliere non può essere eletto Presidente per più di due mandati consecutivi.

E' tuttavia consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 11 – Durata, rinnovo e decadenza del Consiglio di Amministrazione

I consiglieri nominati, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti al massimo per due mandati consecutivi.

E' tuttavia consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

La carica decorre dalla prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri nominati rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, 90 giorni prima della data di scadenza per fine mandato devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; a tal fine il Presidente del Consiglio stesso, entro il termine di cui sopra, comunica al soggetto titolare del diritto di nomina dei Consiglieri ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, la scadenza per compimento del mandato richiedendo, nel contempo, di procedere alle designazioni di loro spettanza.

Le nomine dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione decorreranno sempre dalla data di naturale scadenza del Consiglio precedente.

I consiglieri nominati che, durante il loro mandato, senza giustificato motivo non partecipano per più di tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, vengono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente o il Vice Presidente entro 10 giorni dalla dichiarazione di decadenza, inoltra richiesta di nomina sostitutiva al soggetto titolare del diritto di designazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. I Consiglieri nominati in sostituzione rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione di cui entrano a far parte.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, per dimissioni o decadenza, l'intero Consiglio si intenderà decaduto; nel caso suddetto il Presidente, entro 10 giorni, dal verificarsi di tale fattispecie con propria ordinanza, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato o per la fattispecie prevista al comma precedente, rimane in carica per i soli affari di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, sino alla nomina del nuovo Consiglio; in caso di adozione di atti difformi da quelli sopra indicati, gli stessi saranno ritenuti nulli.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun emolumento per la carica rivestita, salvo il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate ed autorizzate.

Art. 12 – Requisiti degli Amministratori - Incompatibilità

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione soggetti con comprovata esperienza nei settori socio-sanitario o sociale o amministrativo-contabile.

Non possono essere nominati coloro che:

1. si trovano nelle situazioni previste dall'art. 58, 1° c, e art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall'art. 2382 del Codice civile;
2. sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
3. si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

Sono altresì incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del comune di Castenedolo ed i dipendenti della Fondazione stessa.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di consigliere della Fondazione.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione e viene convocato, a cura del Presidente, obbligatoriamente almeno due volte all'anno, una per l'approvazione del budget previsionale di gestione e per la definizione delle linee programmatiche generali, l'altra per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio potrà essere inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri o del Revisore dei Conti.

La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della riunione con avviso recapitato ai Consiglieri anche via e mail o a mezzo fax o ad altro mezzo idoneo.

In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuato almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e con unanime accettazione, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

In fase di insediamento del nuovo Consiglio, il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi Consiglieri nei tempi previsti dall'art. 11 dello Statuto, dalla data dei provvedimenti di nomina.

Art. 14 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può delegare la gestione ordinaria al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del Patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare il Budget previsionale annuale e definire gli obiettivi ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione;
- b) approvare il Bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione.

Art. 15 – Adozione delle deliberazioni

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei membri presenti e con votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni inerenti modifiche allo Statuto, dismissioni di beni patrimoniali ed il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e l'estinzione della Fondazione devono essere adottate con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale redatto dal Direttore Generale o da un incaricato del Consiglio.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire esperti interni od esterni invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche ed ogni altra organizzazione pubblica e privata.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di comprovata urgenza e sempreché non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, adotta con ordinanza provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro i successivi trenta giorni.

Art.17 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento rappresentando la Fondazione di fronte ai terzi od in giudizio e dando esecuzione alla delibere del consiglio.

Se fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal consigliere più anziano per età.

Art.18 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti nel registro Nazionale dei revisori contabili, è nominato dal Sindaco del Comune di Castenedolo.

Esso durerà in carica per tre anni e sarà rieleggibile; allo stesso può spettare un'indennità di funzione nella misura prevista dall'Albo di appartenenza del professionista nominato.

Al Revisore dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione.

Il Revisore dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, può accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e la consistenza dei valori dei titoli di proprietà della Fondazione, può procedere inoltre, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo delle registrazioni contabili.

Il Revisore dei Conti redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deve obbligatoriamente partecipare alle sedute di approvazione del Budget revisionale di gestione e del Bilancio Consuntivo, può, inoltre, richiedere in forma scritta la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Titolo IV*

Amministrazione e norme generali

Art.19 – Albo della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede della Fondazione un apposito spazio da destinare ad “Albo delle Pubblicazioni” per dare notizia dell’adozione degli atti o rendere noti avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti di attuazione dello stesso.

Ulteriore spazio è individuato per le pubblicazioni degli avvisi e comunicazioni delle Organizzazioni Sindacali Aziendali e Territoriali e per le comunicazioni delle associazioni di volontariato.

Art. 20 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione, è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

L’incarico ha durata fino ad un massimo di 5 anni ed è rinnovabile.

L’incarico di Direttore Generale può essere conferito a soggetto scelto tra il personale dell’Ente in possesso di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse della Fondazione. In caso di mancanza di personale interno idoneo, l’incarico di Direttore può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, con contratto di diritto privato. a soggetti in possesso di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse della Fondazione.

Il Direttore Generale è preposto alla direzione complessiva della Fondazione e ad esso risponde e fa riferimento tutto il personale, compreso il Direttore Sanitario; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di verbalizzante salvo diverse disposizioni del Consiglio medesimo.

Il Direttore Generale si occupa della gestione tecnica ed amministrativa della Fondazione su delega del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:

- esegue le deliberazioni del CdA che non siano riservate al Presidente
- formula proposte al CdA
- sottopone al CdA le proposte di Bilancio previsionale annuale, di bilancio di esercizio nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni
- dirige il personale della Fondazione assegnandolo a specifici compiti
- adotta nel rispetto delle direttive formulate dal CdA i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle attività della Fondazione e l'efficacia dei servizi erogati con particolare riferimento alla corretta applicazione del Regolamento riguardante le modalità di funzionamento, i criteri per l'erogazione e per l'accesso ai servizi
- gestisce le procedure di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi attuando quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal CdA
- gestisce le procedure di selezione del personale in attuazione al Regolamento di cui all'art.6 del presente Statuto
- funge da segretario del CdA.

L'incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato e del venir meno del rapporto fiduciario.

Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria e professione, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Fondazione senza autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art 21 - Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario rappresenta il vertice professionale in campo socio-sanitario della Fondazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

L'incarico di Direttore Sanitario può essere conferito tra il personale dell'Ente in possesso di diploma di Laurea in Medicina e di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori sanitario e sociale; in caso di mancanza di personale idoneo, l'incarico di Direttore Sanitario può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, con contratto di diritto privato.

La nomina ha una durata fino ad un massimo di cinque anni.

L'incarico di Direttore Sanitario è rinnovabile e può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato e del venir meno del rapporto fiduciario.

Il Direttore Sanitario collabora con il Direttore Generale al quale relaziona periodicamente sui risultati della gestione sanitaria complessiva dell'Ente.

Attua altresì le delibere del Consiglio di Amministrazione in conformità alla delega conferitagli dal Consiglio medesimo per gli aspetti di Sua competenza.

Art. 22 – Esercizi finanziari

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, con il parere favorevole del Revisore dei Conti.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere prorogato al 30 giugno.

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Titolo V*

Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Art. 23 – Durata ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue secondo le modalità dell'art. 27 del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

- gli scopi istituzionali di cui all'articolo 4 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
- il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- non è possibile esperire procedure di trasformazione contemplate all'articolo 23 dello Statuto.

Laddove fosse impossibile provvedere nelle modalità di cui all'articolo 24 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Il liquidatore dovrà acquisire il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Trasformazione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere all'estinzione della Fondazione prevista dall'articolo 23 dello Statuto, ai sensi dell'art 28 del Codice Civile può procedere a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati, allontanandosi il meno possibile dagli scopi originari.

Art. 25 – Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.